



**Comune di Piacenza**

*Il Sindaco*

**Piacenza, 25 febbraio 2010**

**Ordinanza n° 364**

**Oggetto:** Limitazione della circolazione il giorno 28 febbraio 2010

## **IL SINDACO**

### **Premesso che:**

- con D.M. del 2 aprile 2002, n. 60 "Recepimento della direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio" sono stabiliti, fra l'altro, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. del 4 agosto 1999, n. 351:
  - i valori limite e le soglie di allarme per le polveri sottili (PM<sub>10</sub>);
  - il relativo margine di tolleranza;
  - il termine entro il quale il valore limite deve essere rispettato;
- dai dati relativi alla qualità dell'aria della Regione Emilia Romagna, rilevati dall'ARPA dall'anno 2000 all'anno 2010, si evince un'elevata criticità costituita da valori medi giornalieri di PM<sub>10</sub> molto frequentemente superiori al valore limite in vigore dal 2005, fissato dal sopra citato decreto;

### **Considerato che:**

- il traffico veicolare risulta essere causa, rispetto al totale delle emissioni inquinanti in atmosfera a livello provinciale, di un contributo di circa il 91% per il monossido di carbonio, del 27% per gli ossidi di azoto, del 28% per i composti organici volatili, e del 43% per il PM<sub>10</sub> (Piano Provinciale di Risanamento e Tutela della Qualità dell'Aria – Approvato dalla Provincia di Piacenza con D.C.P. n. 77 del 15.10.2007);
- si rende necessario armonizzare gli obiettivi locali con gli obiettivi nazionali di contenimento delle emissioni previsti dai protocolli attuativi della Convenzione di Ginevra sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero e dal protocollo di Kyoto, relativo alla Convenzione quadro sui cambiamenti climatici;

### **Rilevato che:**

- la Regione Emilia Romagna, con D.G.R. n. 43/2004 "Aggiornamento delle linee di indirizzo per l'espletamento delle funzioni degli Enti Locali in materia di inquinamento atmosferico (artt. 121 e 122 della L.R. 21 aprile 1999 n. 3) già emanate con atto di Giunta Regionale n. 804/2001" ha



## **Comune di Piacenza**

### *Il Sindaco*

individuato, in riferimento all'inquinamento atmosferico, aree potenzialmente soggette ed aree a rischio di episodi acuti, tra le quali è compreso il territorio del Comune di Piacenza ;

- la Regione Emilia Romagna, le Province, i Comuni capoluogo ed i Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, tenuto conto delle suindicate premesse, hanno sottoscritto negli anni precedenti Accordi di Programma sulla qualità dell'aria in base ai quali sono state istituite limitazioni della circolazione veicolare sul territorio del Comune di Piacenza;
- i medesimi enti, in data 15/10/2009, hanno sottoscritto l'Accordo di Programma sulla qualità dell'aria 2009-2010 "Per la gestione dell'emergenza da PM<sub>10</sub> e per il progressivo allineamento ai valori fissati dalla U.E. al 2005 di cui al D.M. 02/04/2002, n. 60" in base al quale sono stati adottati con Ordinanza n. 960 del 19/10/2009 provvedimenti di limitazione della circolazione veicolare dall' 1 novembre 2009 al 31 marzo 2010;
- l'art. 8 dell'Accordo di programma su richiamato prevede che nell'ambito delle politiche di promozione della mobilità sostenibile, delle iniziative di uso sostenibile delle città e di educazione ambientale, i Comuni, oltre alle misure già adottate, attivino provvedimenti di limitazione della mobilità privata in alcune domeniche dell'anno;
- in data 19 febbraio 2010 si è svolto a Milano un incontro dei Sindaci del nord Italia nel corso del quale è stata definita una piattaforma di lavoro necessaria per combattere l'inquinamento atmosferico in tutta la Pianura Padana, si è deciso di dare vita a un'Alleanza dei Sindaci, contro le polveri sottili, sostenuta dall'ANCI, quale forma stabile di coordinamento e confronto sul tema con gli altri livelli di governo, è stato approvato un documento contenente le proposte emerse nell'incontro ed è stato proposto di adottare congiuntamente provvedimenti di limitazione della circolazione veicolare per domenica 28 febbraio 2010;

**Richiamato** l'art. 39, comma 2, del D.M. n. 60/2002, ai sensi del quale i Sindaci dei Comuni appartenenti agli agglomerati ed alle zone di cui agli artt. 7 e 8 del D.Lgs. n. 351/99, in cui sussiste il superamento ovvero il rischio di superamento dei valori limite o delle soglie di allarme previste dalla vigente normativa, adottano, sulla base dei piani e dei programmi di cui ai medesimi articoli, le misure di limitazione della circolazione previste dall'art. 7, comma 1, lett. a) e b), del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, fermi restando i poteri attribuiti al Sindaco da altre disposizioni di legge;

**Considerato** che le stazioni di rilevamento della qualità dell'aria hanno rilevato al 24/2/2010 per il parametro PM<sub>10</sub> i seguenti superamenti del limite giornaliero di 50 µg/m<sup>3</sup>: n. 28 Viale Pubblico Passeggio - n. 32 Via Giordani - n. 26 Parco di Montecucco, confermando la criticità determinata dalle concentrazioni di PM<sub>10</sub>;

**Dato atto** che i recenti studi dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.) hanno stimato il rilevante impatto delle polveri sospese PM<sub>10</sub> sulla salute dei cittadini in termini di percentuale di decessi, ricoveri per disturbi respiratori e cardiovascolari ed attacchi di asma nei bambini;



## **Comune di Piacenza**

### *Il Sindaco*

**Dato atto** che l'art.157, comma 2, del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni prevede espressamente, tra l'altro: "il veicolo durante la sosta deve avere il motore spento";

**Visto** l'art. 50, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**Visti** gli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni ed integrazioni;

**Visto** il D.M. 02/04/2002 n. 60;

**Visti** gli artt. 6, 7 e 8 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni ed integrazioni;

**Visti** gli artt. 3 lett. g) e 45 lett. d) del vigente Statuto Comunale;

### **ORDINA**

E' istituito nel centro abitato della città di Piacenza, individuato ai sensi degli artt. 3, (n. 8) e 4 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni ed integrazioni con D.G.C. 216/2002 (planimetria All.1):

- 1) il divieto di circolazione dinamica (è consentita la sosta) il giorno domenica 28 febbraio 2010 dalle 9 alle 17;
- 2) l'obbligo di spegnimento del motore dei veicoli in sosta.

**Sono escluse dal provvedimento 1) le seguenti aree interne al centro abitato (planimetria All. 1) in quanto non sono al momento sufficientemente servite dal trasporto pubblico locale:**

- Località Besurica;
- Località Montale;
- Località Le Mose.

**Al fine di consentire ai veicoli provenienti dall'area extraurbana di non attraversare la città di Piacenza per raggiungere altre destinazioni e di accedere alle aree di parcheggio servite da bus navetta o da bus di linea sono inoltre escluse dalle limitazioni alla circolazione di cui al punto 1) le seguenti vie (planimetria All. 2):**

- Via E. Pavese;
- Via Einaudi;
- Via I° Maggio nel tratto compreso tra Via Einaudi e Via Emilia Pavese;
- bretella Strada Gragnana – Via Einaudi;
- prolungamento Tangenziale Sud;



## **Comune di Piacenza**

### *Il Sindaco*

- **Strada Agazzana;**
- **Tangenziale Sud;**
- **Strada Bobbiese;**
- **Strada Val Nure;**
- **Via Gorra nel tratto compreso tra Strada Val Nure e Largo Anguissola;**
- **Via Motti;**
- **Via Martiri della Resistenza nel tratto compreso tra Via Motti e Via Manfredi;**
- **Via Manfredi nel tratto compreso tra Via Martiri della Resistenza e Via Gorra;**
- **Via Delle Novate;**
- **Via Emilia Parmense;**
- **Via Colombo;**
- **P.le Roma;**
- **Via La Primogenita;**
- **Viale S. Ambrogio;**
- **P.le Milano;**
- **Via Emilia per Milano (S.S. 9);**
- **Via Legione Zanardi Landi;**
- **Via Maculani;**
- **Via XXI Aprile;**
- **P.le Torino;**
- **Via del Pontiere nel tratto compreso tra Via Nino Bixio e Via XXI Aprile attraverso sottopasso della linea ferroviaria Piacenza-Alessandria;**
- **Via Nino Bixio nel tratto compreso tra Via del Pontiere e Via Diete di Roncaglia;**
- **Via Diete di Roncaglia;**
- **Via Caorsana;**
- **Via Cremona.**

**Sono inoltre esclusi dalle limitazioni alla circolazione di cui al punto 1) della presente Ordinanza:**

#### **1. Trasporto a ridotto impatto ambientale**

- a) autovetture omologate a quattro o più posti con almeno tre persone a bordo, e autovetture omologate a due posti con due persone a bordo (car-pooling);
- b) autovetture condivise (car-sharing);
- c) veicoli elettrici o ibridi funzionanti con motore elettrico;
- d) veicoli alimentati a metano o GPL o utilizzati da persone in possesso di documentazione attestante l'avvenuto acquisto e l'attesa di consegna di veicoli alimentati a metano o GPL, o attestante l'avvenuta prenotazione e l'attesa di installazione di impianti a metano o GPL su veicoli;



## **Comune di Piacenza**

### *Il Sindaco*

- e) autovetture benzina e diesel Euro 4, omologate ai sensi di una delle seguenti Direttive: 98/69 CE B, 98/77/CE rif. 98/69/CE B, 1999/96 CE B, 1999/102 CE B rif. 98/69/CE B, 2001/1 CE B rif. 98/69/CE B, 2001/27 CE B, 2001/100 CE B, 2002/80 CE B, 2003/76 CE B;
- f) autovetture benzina o diesel Euro 5, omologate ai sensi di una delle seguenti Direttive: 2005/55/CE B2, 2006/51/CE rif. 2005/55/CE B2, 2006/51/CE rif. 2005/55/CE B2 (ecol. migliorato) oppure Riga C, 99/96 fase III oppure Riga B2 o C, 2001/27 CE Rif. 1999/96 Riga B2 oppure Riga C, 2005/78 CE Rif 2005/55 CE Riga B2 oppure riga C;
- g) veicoli diesel euro 3 dotati di filtri antiparticolato al momento dell'immatricolazione del veicolo, dei quali risulti annotazione sulla carta di circolazione ovvero da apposita autocertificazione rilasciata dal concessionario che ha venduto il veicolo;
- h) diesel che dalla carta di circolazione risultino dotati di sistema di riduzione della massa di particolato (FAP) con marchio di omologazione e inquadrabili ai fini dell'inquinamento da massa di particolato almeno euro 4, ai sensi dei DM n. 39/08 e n. 42/08 ed eventuali successive loro modifiche;
- i) motocicli Euro 2 (conformi alla direttiva 2002/51/CE fase A) e Euro 3 (conformi alla Direttiva 2002/51 CE fase B);
- j) veicoli per trasporto di persone immatricolati per trasporto pubblico (taxi, auto o autobus noleggiati con conducente, autobus di linea, scuolabus);
- k) veicoli diesel di tipo M2, M3, N1, N2 o N3 omologati euro 3 ovvero che dalla carta di circolazione risultino dotati di sistema di riduzione della massa di particolato (FAP) con marchio di omologazione e inquadrabili, ai fini dell'inquinamento da massa di particolato, quali euro 3 o categoria superiore, ai sensi dei DM n. 39/08 e n. 42/08 ed eventuali successive loro modifiche;

### **2. Trasporto per funzioni sociali e assistenziali**

- a) veicoli di medici o veterinari in visita domiciliare urgente muniti di apposito contrassegno, nonché di personale sanitario di pronta reperibilità per comprovata esigenza, muniti di dichiarazione della struttura sanitaria di appartenenza;
- b) veicoli di paramedici e assistenti domiciliari che prestano servizio per strutture e/o organizzazioni pubbliche o private con attestazione rilasciata dalla struttura;
- c) veicoli per il trasporto di persone da sottoporre a visite o a trattamenti sanitari di inderogabile necessità, attestata da certificato medico (che può essere prodotto al Comando di Polizia Municipale anche a posteriori), veicoli utilizzati per assistenza a persone non autosufficienti, a domicilio o presso strutture di ricovero, muniti di certificazione rilasciata dal medico curante o dalle strutture medesime, veicoli utilizzati per visita a persone ricoverate presso strutture socio-sanitarie, muniti di autocertificazione relativa al percorso più breve casa-struttura;
- d) veicoli al servizio o condotti da portatori di handicap purché muniti del contrassegno previsto dalle vigenti disposizioni;
- e) veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione da questi utilizzati per le funzioni del proprio ministero, cortei matrimoniali e funebri;
- f) veicoli di famiglie che abbiano almeno quattro figli, tra naturali, adottivi o affidati, come risultante da certificazione specifica (stato di famiglia, certificato di affidamento o autocertificazione, certificato di iscrizione all'Associazione Nazionale Famiglie Numerose).



## **Comune di Piacenza**

*Il Sindaco*

### **3. Trasporto per funzioni di sicurezza e di servizio**

- a) veicoli adibiti a servizi di polizia, sicurezza pubblica, sanità pubblica, igiene urbana, vigilanza ambientale, vigilanza privata, pronto soccorso, servizio postale, automezzi dell'esercito e/o equiparati, veicoli targati CD e CC, autocarri adibiti alla rimozione dei veicoli ed a soccorso stradale, veicoli utilizzati per interventi a tutela della pubblica incolumità (edili, stradali, ecc.);
- b) veicoli adibiti al pronto intervento ed alla manutenzione ordinaria di impianti pubblici e privati, a servizio delle imprese e della residenza, da documentare a cura del datore di lavoro (la documentazione può essere prodotta al Comando di Polizia Municipale anche a posteriori) e veicoli che trasportano attrezzature e merci per il rifornimento di strutture pubbliche e di assistenza socio-sanitaria, di scuole e cantieri.
- c) veicoli di proprietà dei dipendenti del Comando Logistico dell'Esercito – Polo di mantenimento pesante nord Piacenza e del personale appartenente alla Scuola Allievi Agenti di Polizia, limitatamente al tratto compreso tra Piazzale Torino e Viale Malta n. 18, purché autorizzati dallo stesso Comando con specifico PASS a parcheggiare all'interno del comprensorio di Viale Malta n. 18.
- d) veicoli di proprietà dei dipendenti del Laboratorio Pontieri di Piacenza, limitatamente a viale Risorgimento e via Baciocchi, purché autorizzati dallo stesso Comando con specifico PASS a parcheggiare all'interno del comprensorio di Piazza Cittadella, n. 26;

### **4. Trasporto per funzioni economiche, commerciali e consegna merci**

- a) veicoli al servizio delle manifestazioni regolarmente autorizzate e veicoli di operatori commerciali che accedono o escono dai posteggi del mercato della Farnesiana, di Piazza Duomo e Piazza Cavalli o delle fiere autorizzate dall'Amministrazione Comunale;
- b) autocarri di categoria N2 e N3 (autocarri aventi massa massima superiore a 3,5 tonnellate) che percorrano l'itinerario più breve tra la sede operativa dell'impresa titolare e le strade evidenziate nella planimetria All.2;
- c) veicoli adibiti al trasporto della stampa periodica e degli operatori dell'informazione con certificazione del datore di lavoro o muniti di tesserino di riconoscimento;
- d) veicoli utilizzati per il ritiro di generi di monopolio nei giorni stabiliti dal Monopolio di Stato, per il percorso più breve purché muniti di documentazione che attesti il giorno di consegna;
- e) veicoli che trasportano merci deperibili (frutta, ortaggi, carni e pesci, fiori, animali vivi, latte e latticini ecc.) o farmaci e prodotti per uso medico provvisti di bolla di consegna o ricevuta di avvenuta consegna;
- f) veicoli delle autoscuole durante le esercitazioni di guida, con almeno due persone a bordo;
- g) veicoli utilizzati da persone che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa dell'orario di inizio o fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve casa-lavoro, purché muniti di dichiarazione del datore di lavoro, o autocertificazione nel caso di lavoro autonomo, attestante l'orario e/o il luogo di servizio.

### **5. Trasporto per funzioni particolari e speciali**

- a) autoveicoli per trasposti specifici e autoveicoli per uso speciale, così come definiti dall'articolo 54 comma 2 del Codice della Strada e dall'art. 203 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada;



## **Comune di Piacenza**

### *Il Sindaco*

- b) veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all'art. 60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI.

Per consentire l'attività di controllo è fatto obbligo di esporre in modo ben visibile i contrassegni e di esibire, su richiesta degli organi addetti alla vigilanza, le certificazioni indicate ai punti precedenti.

L'uso improprio del contrassegno o certificazione ne comporta il ritiro, salvo eventuali altre sanzioni previste dal vigente ordinamento.

Sono temporaneamente sospese tutte le ordinanze in contrasto con la presente.

Gli Ufficiali, i Funzionari e gli Agenti cui spetta l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale sono incaricati di provvedere, per quanto di competenza, all'esecuzione della presente ordinanza ai sensi dell'art. 12 del C. d. S..

L'inosservanza delle prescrizioni della presente ordinanza è punita con sanzione amministrativa mediante pagamento della somma prevista dall'Artt. 7 e 157 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 (Codice della Strada) e successive modificazioni.

### **I N F O R M A**

- che ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, tutti gli atti sui quali si basa la presente ordinanza sono depositati presso il Servizio Ambiente, Viale Beverora n. 57 – 29100 Piacenza. Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Daniela Rossi, tel. 0523 492504;
- che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna, sezione di Parma, entro sessanta giorni ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla data di affissione del presente atto all'Albo Pretorio del Comune di Piacenza.

### **D I S P O N E**

che il presente provvedimento:

- sia reso noto a tutti i cittadini ed agli enti interessati anche attraverso gli organi di informazione per garantirne la tempestiva divulgazione;
- sia trasmesso:
  - ALLA PREFETTURA DI PIACENZA
  - ALLA QUESTURA DI PIACENZA
  - ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE





## *Comune di Piacenza*

### *Il Sindaco*

- ALLA POLIZIA PROVINCIALE
  - AL COMANDO DI POLIZIA STRADALE DI PIACENZA
  - AL COMANDO CARABINIERI DI PIACENZA
  - AL COMANDO GUARDIA DI FINANZA DI PIACENZA
  - AL CORPO POLIZIA MUNICIPALE
  - ALLA SEZIONE PROV.LE DI PIACENZA DELL'A.R.P.A.
  - ALL'AUSL - DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA
  - ALL'AUSL - DIREZIONE SANITARIA
  - ALL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI
  - ALL'ENEL – SEDE DI MILANO
  - A ENELGAS S.p.A.
  - A TELECOM S.p.A.
  - A TIM ITALIA MOBILE S.p.A.
  - A WIND S.p.A.
  - A VODAFONE OMNITEL S.p.A.
  - A H3G S.p.A.
  - A ENIA S.p.A.
  - A TEMPI SERVIZI
  - A TEMPI AGENZIA
  - AL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI per la pubblicazione all'Albo Pretorio per giorni 30
- sia trasmesso via fax ai Sindaci dell'agglomerato "R1", di cui alla D.G.R. n. 43 del 12/01/2004, sotto elencati:
- Alseno
  - Borgonovo Val Tidone
  - Cadeo
  - Calendasco
  - Caorso
  - Castelsangiovanni
  - Castelvetro
  - Cortemaggiore
  - Fiorenzuola d'Arda
  - Gossolengo
  - Gagnano Trebbiense
  - Monticelli d'Ongina
  - Podenzano
  - Pontenure
  - Rottofreno
  - Sarmato


il Sindaco di Piacenza  
Roberto Reggi





## Comune di Piacenza

Il Sindaco





# Comune di Piacenza

Il Sindaco

